

CAPITOLATO-SCHEMA DI CONTRATTO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E
CONSULENZA ASSICURATIVA PER CONTO DEL CNDCEC -
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI - SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA A PREZZO FISSO
CIG B7D90C017D**

Sommario

ART. 1 - Oggetto dell'appalto, caratteristiche del servizio e valore stimato	3
ART. 2 - Durata e decorrenza dell'incarico	4
ART. 3 - Corrispettivo del servizio	4
ART. 4- Svolgimento dell'incarico	4
ART. 5 - Pagamento dei premi assicurativi.....	5
ART. 6 - Obblighi delle parti contraenti	5
ART. 7 - Penali.....	6
ART. 8 Risoluzione del contratto.....	6
ART. 9 - Subappalto.....	7
ART. 10 - Cauzione definitiva	7
ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
ART. 12 -Trattamento dei dati personali	8
ART. 13 - Controversie	10
ART. 14 - Norma di rinvio.....	10

ART. 1 - Oggetto dell'appalto, caratteristiche del servizio e valore stimato

1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (nel seguito anche CNDCEC), Ente pubblico non economico, anche in attuazione all'obbligo assicurativo previsto dall'art. 3 DL 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 04/09/2011, n. 148 e successive modifiche intervenute, intende affidare a un Broker iscritto al Registro Unico di cui al D.Lgs. n. 209/2005 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, in favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili -CNDCEC.
2. La prestazione del Broker individuato dalla predetta selezione sarà remunerata, solo ed esclusivamente, dalle provvigioni corrisposte dalla Compagnia di assicurazioni affidataria del servizio di assicurazione di cui al comma 1, nella misura della percentuale fissa del 16% così come indicato nel disciplinare di gara.
3. In maniera esemplificativa e non esaustiva sono richieste le seguenti prestazioni:
 - a) Collaborazione alla redazione del testo contrattuale della polizza collettiva che il CNDCEC potrebbe sottoscrivere in futuro, e delle polizze individuali a favore dei singoli Commercialisti ed Esperti contabili, con premi assicurativi ed oneri a carico degli stessi;
 - b) Analisi dei contratti assicurativi in essere ed elaborazione del programma assicurativo finalizzato al miglioramento qualitativo contrattuale delle coperture assicurative;
 - c) Gestione del programma assicurativo e delle polizze da proporsi ad adesione libera e volontaria, nel corso dell'appalto per la stipula da parte: dei singoli iscritti; del CNDCEC a favore proprio; degli Ordini Territoriali; dei Consigli di Disciplina territoriali; dei Comitati pari opportunità e degli altri organismi riconducibili al CNDCEC. In particolare, tra le suddette attività è ricompresa la preventiva comunicazione delle scadenze dei premi e la verifica degli importi dei premi richiesti dalle Compagnie di assicurazione e il versamento delle somme a tale titolo dovute;
 - d) Assistenza e supporto nella predisposizione della documentazione relativa a tutte le procedure di affidamento dei servizi assicurativi, compresa l'eventuale procedura di gara che dovrà essere indetta per l'aggiudicazione della polizza collettiva (ad adesione volontaria o totalitaria) che il CNDCEC potrebbe stipulare a copertura della responsabilità civile professionale di cui al Dpr 137/2012;
 - e) Intermediazione dei premi dovuti alle Compagnie di assicurazione;
 - f) Assistenza, supporto e gestione dei sinistri con la finalità di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
 - g) Trasmissione periodica delle relazioni sull'andamento della sinistrosità della categoria, accompagnate da valutazioni tecniche e proposte;

- h) Formazione in materia assicurativa in favore dei commercialisti e degli esperti contabili, del CNDCEC, dei suoi enti collegati e in favore del personale degli Ordini territoriali.
- 4. E' di esclusiva competenza del CNDCEC la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker.

ART. 2 - Durata e decorrenza dell'incarico

- 1. L'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà durata di 36 mesi, più eventuale opzione di proroga per ulteriori trentasei mesi a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.
- 2. In ogni caso di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del CNDCEC, il Broker si impegna, ove richiesto dal CNDCEC, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente.

ART. 3 - Corrispettivo del servizio

- 1. Il Broker aggiudicatario ha diritto a percepire le commissioni nella misura percentuale offerta, da calcolare sui premi imponibili, che dovrà remunerare tutte le attività oggetto del contratto poste a suo carico.
- 2. Con cadenza periodica, da determinarsi tra le parti, il Broker dovrà rendicontare il totale dei premi intermediati e delle commissioni incassate nel relativo periodo.
- 3. L'onere per l'assicuratore di corrispondere la percentuale della commissione al broker sarà espressamente indicato nel procedimento di gara per l'aggiudicazione della polizza assicurativa.
- 4. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento dell'eventuale Polizza di Responsabilità Civile Professionale che assicura gli iscritti all'albo dei Commercialisti e degli Esperti contabili italiani verrà remunerato mediante applicazione di una provvigione fissa ed invariabile (16%) per tutta la durata del contratto (compresa l'opzione di proroga), come da documentazione di gara.
- 5. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà per il CNDCEC alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso sarà remunerato direttamente dall'operatore economico affidatario del servizio di assicurazione RC professionale collettivo per la categoria dei Commercialisti e degli Esperti contabili e degli altri servizi assicurativi oggetto d'appalto.

ART. 4- Svolgimento dell'incarico

- 1- Il CNDCEC autorizza il Broker a intrattenere rapporti direttamente con gli Assicuratori ferma restando l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente (entro i limiti imposti dalla Legge), la sottoscrizione dei contratti di Assicurazione e di ogni altro documento inerente la gestione del programma assicurativo. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti del CNDCEC né è in grado di impegnare lo stesso a nessun titolo salvo esplicita e specifica autorizzazione.

ART. 5 - Pagamento dei premi assicurativi

1. Il CNDCEC e/o gli Assicurati individuali provvederanno al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker verrà considerata a tutti gli effetti pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 c.c.
2. Il Broker si impegna a rilasciare al CNDCEC e/o agli Assicurati individuali tutti i documenti comprovanti i pagamenti di premio debitamente quietanzati.
3. Il Broker sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa nel caso in cui non provveda al versamento agli Assicuratori entro il termine indicato in polizza, dei premi pagati dagli assicurati o dal CNDCEC.

ART. 6 - Obblighi delle parti contraenti

4. Il Broker si impegna a:
5. eseguire l'incarico secondo il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, con la diligenza dovuta e nell'esclusivo interesse del CNDCEC;
6. garantire la trasparenza nei rapporti con gli Assicuratori aggiudicatari dei contratti;
7. porre a disposizione del CNDEC ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- 8.
9. Il CNDCEC si impegna a:
10. rendere noto in ogni procedura concorsuale per la stipula di polizze assicurative che la gestione dei contratti è affidata al Broker;
11. indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto la percentuale di provvigione che gli Assicuratori corrisponderanno al Broker;
12. porre a disposizione del Broker la documentazione, gli atti e le informazioni necessarie al completo e puntuale adempimento di ogni formalità e obbligo inerente l'incarico.

ART. 7 - Penali

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste direttamente riconducibili al Broker, e fatta salva la possibilità di richiesta dei maggiori danni, è esclusiva facoltà di CNDCEC l'applicazione delle seguenti penali:

- RDOC: Ritardo nella trasmissione dei documenti funzionali all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi (es. bozze e contributi richiesti da CNDCEC o con essa concordati per Bando di gara, Capitolato, Disciplinare di gara, Lettera di invito, Schema di Contratto, Modulistica, etc.): € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
- RRIS: Ritardo nei tempi di risposta alle richieste di CNDCEC o di soggetti terzi da esso delegati aventi termini definiti e preliminarmente concordati: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine formalmente stabilito da CNDCEC (es. a mezzo e-mail, PEC o desumibile da verbale di riunione congiunto ecc.).
- RREP: Ritardo nella messa a disposizione del CNDCEC della Reportistica di sintesi periodica concordata: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato.

ART. 8 - Risoluzione del contratto.

Il CNDCEC avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) o PEC, laddove si sia verificata una delle seguenti casistiche:

- frode o grave negligenza dell'aggiudicatario;
- contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessazione di attività, concordato preventivo o liquidazione giudiziale;
- affidamento di attività contrattuali in subappalto al di fuori di quanto disciplinato di cui al successivo art.9;
- eventuali mutamenti societari/aziendali che risultino interessare il soggetto aggiudicatario (per effetto di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda) in assenza di preventiva formale comunicazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 nel quale si attesti inequivocabilmente il permanere delle condizioni utili all'erogazione delle prestazioni contrattuali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il CNDCEC procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell'aggiudicatario inadempiente.

In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l'obbligo di trasferire agli uffici di riferimento dell'Amministrazione Aggiudicatrice i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.

ART. 9 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 d.lgs. n. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto la prevalente o l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è escluso.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto e dovrà, altresì, essere conforme allo standard qualitativo che forma oggetto dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario. L'offerente dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto in originale o copia autentica almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli offerenti possono indicare nella propria offerta una diversa soglia, rispetto a quella di cui all'art.119 comma 2 d.lgs. 36/2023 di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

ART. 10 - Cauzione definitiva

1. Il Broker aggiudicatario ai sensi dell'art. 117, del DLGS 36/2023, dovrà prestare cauzione definitiva, costituita preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica secondo le forme e le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.
2. La riduzione dell'importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 106, del citato Decreto.
3. Tale cauzione dovrà essere prestata entro 30 giorni dal termine di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento del presente servizio ed essere predisposta nel rispetto dei modelli allegati al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 2018 n. 31.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

4. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 12 -Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) si precisa che:

- **Finalità del trattamento:** i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Fondazione CNI, in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Mentre vengono raccolti e trattati da CNDCEC, quale amministrazione aggiudicatrice, ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- **Natura dei dati trattati:** i) dati personali comuni; ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa;
- **Modalità del trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:** I dati saranno trattati dal personale di Fondazione CNI che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Fondazione che svolgono attività ad esso attinente, dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici, dagli uffici del CNDCEC per tutte le attività loro spettanti quale amministrazione aggiudicatrice, quali redazione e stipula del Contratto, nonché tutti gli adempimenti normativi ad esso connessi, oltre che naturalmente nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;
- **Periodo di conservazione dei dati:** Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente;
- **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:** Titolare del trattamento dei dati è Massimiliano Pittau. Indirizzo mail per l'esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice della privacy è: pittau@fondazionecni.it;

- Il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) è Luca D'Antuono, e-mail: rpd@fondazionecni.it.
- **Consenso al trattamento dei dati personali** Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Fondazione CNI o della Committente per le finalità sopra descritte.

ART. 13 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie, inerenti all'osservanza, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti di gara, qualora non sia possibile comporre in via bonaria e transattiva, si indica quale Foro competente quello di Roma.

Per la definizione di eventuali controversie, inerenti agli atti delle procedure di affidamento è ammesso eventuale ricorso, previo esperimento di tentativo di composizione bonaria e transattiva, entro i termini di cui all'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

ART. 14 - Norma di rinvio

1. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera.
2. Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato, nel regolamento di esecuzione della legge stessa, nel D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche, nel D. Lgs. 209/2005, relativo al Codice delle Assicurazioni private, nel Codice civile nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili.